

Le criticità applicative a cui prestare attenzione per imputare i valori nel conto economico

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Interessi e oneri finanziari, la contabilizzazione è su misura

Pagina a cura
DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Per la contabilizzazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari attenzione alle criticità applicative. Sul piano civilistico, infatti, l'articolo 2425 del codice civile dispone che gli interessi passivi siano iscritti nel raggruppamento C), alla voce 17) del conto economico denominata "Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli maturati nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti". Nella voce C.17, quindi, devono essere rilevati tutti gli interessi e gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, compresi quelli successivamente capitalizzati e confluiti nella voce A.4) "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" dello schema di conto economico. Sono compresi nella voce in esame anche gli interessi e gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione o la costruzione interna delle immobilizzazioni materiali e immateriali e capitalizzati, in sede di chiusura dell'esercizio, nel valore delle immobilizzazioni cui si riferiscono. Le regole per la capitalizzazione degli interessi passivi, in generale, sono disciplinate rispettivamente dai principi contabili Oic 16, Oic 24 e Oic 13. Tali standard contabili subordinano la capitalizzazione, tra l'altro, al rispetto delle seguenti condizioni: a) gli oneri finanziari devono essere effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e

capitalizzabili entro il limite del valore recuperabile del bene. L'importo degli interessi capitalizzabili nell'esercizio non può eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti, al netto degli eventuali proventi derivanti dall'investimento temporaneo delle somme prese a prestito e riferibili alla realizzazione del bene; b) il periodo di costruzione deve essere "significativo". Per periodo di costruzione si intende l'intervallo temporale che decorre dal sostenimento dei costi per l'acquisizione di beni e servizi fino al momento in cui l'immobilizzazione è pronta per l'uso, comprensivo delle attività di montaggio, installazione e collaudo, ossia del tempo strettamente necessario a renderla utilizzabile. Una volta verificata la "sussistenza" dei presupposti per la capitalizzazione, l'Oic 16 individua le modalità di determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili distinguendo tra finanziamenti specifici e finanziamenti generici. Nel caso di finanziamenti di scopo, ossia contratti specificamente per la realizzazione del bene, gli oneri capitalizzabili corrispondono agli interessi effettivamente maturati sul finanziamento nel corso dell'esercizio, al netto degli eventuali proventi derivanti dall'investimento temporaneo delle somme non ancora impiegate. Quale, invece, l'impresa ricorra a finanziamenti "generici", gli oneri finanziari capitalizzabili sono determinati applicando ai costi sostenuti per le immobilizzazioni in corso un tasso di capitalizzazione corrispondente al-

la media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere nell'esercizio. In termini operativi, è necessario individuare gli esborsi sostenuti per la realizzazione dell'immobilizzazione nel corso dell'esercizio e ponderarli in funzione del periodo durante il quale le risorse finanziarie sono state effettivamente impiegate. Solo successivamente sarà possibile determinare l'importo degli interessi capitalizzabili, nel rispetto dell'ordine di priorità previsto dallo standard contabile. Particolare attenzione deve essere, poi, prestata agli obblighi di informativa. Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 8, del codice civile, la nota integrativa deve indicare l'ammontare complessivo degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distinguendo le relative categorie di beni. Ulteriori obblighi riguardano i vincoli gravanti sulle immobilizzazioni. In particolare, qualora i beni siano stati acquisiti o realizzati beneficiando di contributi pubblici subordinati al rispetto di specifiche condizioni, è opportuno fornire una adeguata informativa in merito ai vincoli che ne limitano la disponibilità o il libero utilizzo. Se le clausole contenute nel provvedimento di concessione prevedono la revoca o la restituzione del contributo per l'inosservanza di dette condizioni, ciò deve essere riportato in nota integrativa, al fine di consentire ai destinatari del bilancio una corretta valutazione degli effetti patrimoniali e finanziari connessi.

— © Riproduzione riservata — ■



È diventata possibile la convivenza tra Rol fiscale e Rol contabile

Con il recepimento della direttiva Atad il Rol si calcola con le regole fiscali. L'articolo 96, comma 4 del Tuir, infatti, pur continuando a far riferimento alle voci del conto economico, ossia alla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al n. 10), lettere a) e b), nonché dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali, dispone che tali componenti debbano essere assunti nella misura rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Ne consegue che i componenti negativi integralmente o parzialmente indeducibili non incidono sul Rol nella misura in cui risultano fiscalmente irrilevanti. Ciò comporta, per esempio, che un costo deducibile solo in parte riduce il Rol esclusivamente nella quota fiscalmente riconosciuta. La relazione illustrativa al dlgs n. 142/2018 richiama, a tal proposito, l'esempio delle spese telefoniche. Tali costi, pur es-

sendo contabilizzati in una voce rilevante ai fini del Rol, devono essere considerati esclusivamente nella misura fiscalmente deducibile (pari all'80%). Lo stesso principio opera nelle ipotesi di disallineamento tra valori civilistici e fiscali, ossia nei casi in cui la determinazione del reddito imponibile avvenga mediante variazioni extracontabili. In tali circostanze, ai fini del Rol assumono rilievo i valori fiscali e non quelli risultanti dal bilancio. Un caso emblematico è rappresentato dalla valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Qualora un soggetto Oic adotti il criterio della commessa completata, ai fini fiscali trova applicazione l'articolo 93 del Tuir che impone la valutazione delle commesse secondo il criterio della percentuale di completamento. Conseguentemente, il Rol fiscale dovrà essere determinato assumendo i ricavi e le variazioni delle rimanenze nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 93 anche

se tali componenti non risultano contabilizzati nel conto economico.

Viene così confermato che, ai fini del Rol, possono assumere rilievo anche componenti positivi e negativi non transitati dal conto economico. Analogamente, possono verificarsi ipotesi nelle quali il valore fiscale di una voce rilevante ai fini del Rol sia determinato tenendo conto anche di componenti contabilizzati in voci del conto economico diverse da quelle considerate dal comma 4 dell'articolo 96 del Tuir. In tali casi, il Rol fiscale deve essere determinato assumendo il valore fiscale complessivo della componente reddituale interessata. Un'ulteriore precisazione riguarda i redditi esenti, che sono esclusi dalla determinazione dell'Ebitda fiscale e, conseguentemente, dal Rol. Gli effetti dell'esclusione variano in funzione della natura dell'agevolazione. Qualora l'esenzione riguardi uno specifico componente positivo di reddito contabilizzato tra

le voci rilevanti ai fini del Rol, il relativo importo deve essere sottratto dal Rol fiscale. Diversamente, quando la detassazione opera direttamente sul reddito imponibile senza essere riferibile a specifiche voci del conto economico, come, per esempio, per la deduzione Ace, essa non produce effetto sul calcolo del Rol. Da ultimo, occorre ricordare che, con l'interrogazione parlamentare n. 3-00502 del 2019, il Ministero dell'economia ha chiarito che il Rol maturato secondo la disciplina previgente continua a essere riportabile senza limiti temporali. Il recepimento della direttiva Atad ha, così, determinato la coesistenza di due distinti regimi di riporto del risultato operativo lordo: da un lato, il Rol contabile maturato secondo la disciplina previgente, riportabile senza limiti temporali; dall'altro, il Rol fiscale il cui utilizzo è soggetto al limite di riporto dei 5 periodi d'imposta previsti dall'articolo 96 del Tuir.

— © Riproduzione riservata —

Interessi passivi capitalizzati

Capitalizzazione interessi passivi	È ammessa l'iscrizione in bilancio degli interessi passivi a incremento delle immobilizzazioni. La capitalizzazione riguarda gli interessi passivi maturati nel periodo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l'uso
Rilevazione contabile	Gli oneri finanziari sono imputati nella voce C.17 del conto economico dell'esercizio in cui maturano. In particolare, gli oneri finanziari devono essere rilevati secondo il principio di competenza
Nota integrativa	La nota integrativa fornisce evidenza dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni. Il numero 9, comma 1, dell'art. 2427 del codice civile richiede che si dia conto nella nota integrativa degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti